

Codice A1817A

D.D. 14 gennaio 2016, n. 67

**R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 02/16 relativa alla realizzazione di un tratto di difesa spondale, in sponda sinistra del torrente Devero, nell'ambito del progetto di realizzazione di area di sosta camper nell'area sportiva del Comune di Baceno (VB). Richiedente: Comune di Baceno (VB).**

In data 07/10/2015 ns. prot. n. 50670/A1817A è pervenuta al Settore Tecnico Regionale – sede di Domodossola, la richiesta del Comune di Baceno (VB) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, relativamente ai lavori di realizzazione di un tratto di difesa spondale, in sponda sinistra del Torrente Devero, nell'ambito del progetto di realizzazione di area di sosta camper nell'area sportiva del Comune di Baceno (VB).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Damiano Prina, successivamente integrati e parzialmente sostituiti con nota prot. n. 909 del 12/01/2016, in base ai quali è prevista la realizzazione del tratto di scogliera a proseguimento della difesa spondale esistente in sponda sinistra del Torrente Devero.

Il progetto definitivo di realizzazione area di sosta camper nell'area sportiva di Baceno è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 27/08/2015.

Considerato che i lavori di realizzazione del muro spondale in oggetto vengono eseguiti in area di sponda senza coinvolgimento dell'alveo attivo del Torrente Devero, non risulta necessario il parere ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008 di competenza della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico dello stesso.

La realizzazione delle opere di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone in quanto opere con esclusiva finalità di difesa idraulica di terreni limitrofi all'alveo del corso d'acqua in argomento.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- Viste la L.R. 23/08;
- Vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;
- Visto il D.Lgs. n° 33/2013.

*determina*

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Baceno (VB) ad eseguire i lavori di realizzazione di un tratto di difesa spondale, in sponda sinistra del Torrente Devero, nell'ambito del progetto di realizzazione di area di sosta camper nell'area sportiva del Comune di Baceno (VB), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 07/10/2015 ns. prot. n. 50670/A1817A e successivo elaborato sostitutivo allegato alla nota prot. n. 909 del 12/01/2016, che si restituiscono al Richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori di realizzazione delle opere dovranno essere condotti esclusivamente sulla sponda del corso d'acqua, in zona asciutta, evitando ogni coinvolgimento dell'ambiente acquatico, quale ad esempio la deviazione della corrente, la movimentazione di materiale in alveo, l'intorbidimento delle acque, ecc.; qualora si renda necessario effettuare tali operazioni, con effetti sulla corrente idrica, dovrà essere preventivamente contattato il competente Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008, in materia di tutela della fauna ittica;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il Committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del Tecnico incaricato della Direzione dei Lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che

le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del Soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore  
Giovanni Ercole